



COMUNE DI PIETRALUNGA  
Provincia di - Perugia

UFFICIO DI POLIZIA  
AMMINISTRATIVA

ORDINANZA N. 23

DATA 2 .08.2019

**OGGETTO:** tutela della sicurezza pubblica durante lo svolgimento della manifestazione palio della mannaja 2019

#### IL SINDACO

Vista la richiesta di licenza ai sensi dell'art.68-69-80 del T.U.L.P.S. 18.06.1931 n.773 e art.19 del D.P.R. 24.07.1977 n.616 del sig. Polidori Roberto in qualità di rappresentante legale pro. Tempore dell'associazione pro loco pervenuta ai codesto ente in data 15.07.2019 prot. 3678, con la quale viene richiesta l'autorizzazione amministrativa allo svolgimento della manifestazione temporanea denominata Palio della Mannaja dal 05.08.2019 al 11.08.2019;

vista la dichiarazione effettuata ex art.141 e ss del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S allegata alla richiesta con la quale si dichiara per la manifestazione indicata saranno utilizzati i medesimi allestimenti temporanei e le stesse strutture ed impianti fissi, delle stesse precedenti edizioni svoltesi nella medesima località in occasione dell'edizione del 2017 e per la quale la commissione di vigilanza ha espresso parere di idoneità in occasione del sopralluogo di verifica del 11.08.2017; visto il programma della manifestazione allegata alla richiesta;

vista la relazione tecnica ;

vista la relazione tecnica a firma del perito industriale Falcinelli Marcello datata 19.07.2019 con la quale vengono indicate le misure di safety che saranno adottate nel corso della manifestazione, nonché l'indicazione del responsabile della sicurezza e del servizio anticendio;

visto il piano

vista la nota integrativa del 28.07.2019 a firma del rappresentante legale p.t. dell'associazione pro loco con la quale vengono indicati i responsabili delle singole taverne quantificate in numero 5;

**considerato** che sulle aree pubbliche del centro di Pietralunga si radunano nelle ore serali e notturne centinaia di persone, si registra una disseminazione di bottiglie e bicchieri di vetro e lattine e il manifestarsi di situazioni turbative della quiete pubblica, dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano;

**Considerato** che la predetta situazione è collegata alla mescolta e alla somministrazione, in orario serale e notturno durante la manifestazione, di notevoli quantità di bevande alcoliche da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali e taverne;

**Ritenuto** di adottare nell'immediatezza una misura che rappresenti un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto di riposo delle persone, il

decoro e la sicurezza urbana ed il dovere di garantire l'incolumità pubblica e l'esercizio della libertà di iniziativa economica, da individuarsi in una limitazione di vendita e nella tipologia di strumenti per la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione;

**Ritenuto** che detta limitazione deve essere estesa alle taverne operanti nel centro storico che a qualsiasi titolo effettuino la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nella fascia oraria compresa tra le ore 01.00 e le ore 10.00, nei giorni dal 09/08/19 al 11/08/19, mantenendo invariato l'orario di chiusura delle attività.

**Considerata** la particolare concentrazione di persone nelle giornate dedicate alla rievocazione storica delle Festa del Palio della Mannaja e la presenza di un eccezionale numero di avventori di taverne ed esercizi pubblici che possono rappresentare un grave condizionamento per la qualità del riposo delle persone e per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

**Considerato** che i contenitori di bevande vendute per asporto vengono abbandonati ovunque senza attenzione per le norme igieniche e che nel contempo i contenitori di vetro o materiale metallico rappresentano un pericolo per la circolazione e per la sicurezza delle persone e delle cose;

**Considerata** la necessità di adottare urgenti misure per disciplinare la somministrazione in occasione dell'edizione 2019 della rievocazione storica Palio della Mannaja per la quale è prevista la presenza di un numero particolarmente elevato di visitatori;

VISTA l'ordinanza n. 22 emessa in data 02.08.2019 dal responsabile dell'ufficio di polizia municipale con la quale viene regolamentata la circolazione stradale durante il periodo di svolgimento della manifestazione;

A seguito dei recenti fatti accaduti nello scenario nazionale ed internazionale, richiamata l'attenzione sulla necessità di qualificare gli aspetti di safety, quali dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelle della security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, Tenuto conto che l'affollamento massimo per la manifestazione è stato valutato, da parte del soggetto organizzatore in n.1045 persone, di cui no.755 previsto per gli eventi di pubblico spettacolo (piazza Fiorucci e piazza VII Maggio) e n.290 previsto complessivamente nelle taverne per la ristorazione (piazza del Carmine e via del Forno - via Sant'Agostino, via del Macello, via della Pieve via dell'Ospedale),

**Visti** il decreto del Ministero dell'interno nr.555/op/0001991/2017/1 e la Circolare N.11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018;

**Visto** il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare gli artt. 50 e 54;

**Considerata** la necessità di provvedere ad una disciplina transitoria immediata ed efficace per tutelare l'ordine pubblico il riposo delle persone, l'igiene e la nettezza pubblica nonché garantire la fruibilità della rievocazione storica armonizzando nel contempo l'espletamento dei servizi di

somministrazione con le esigenze di pubblico interesse di tutti gli utenti e i cittadini rappresentate dalla necessità che la manifestazione si svolga in modo ordinato e con le dovute misure dirette a tutelare la sicurezza delle persone, l'incolumità pubblica e del patrimonio pubblico e privato;

**Visto** l'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, che legittima il Sindaco ad adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

### **ORDINA**

**Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 nei pubblici esercizi, ivi comprese taverne e osterie provvisorie, allestite ed autorizzate temporaneamente in occasione della manifestazione, già previsto e punito dall'art.689 c.p.**

**Dal giorno 08 agosto 2019 sino 11 agosto 2018** , durante il periodo di svolgimento della manifestazione, a tutti i titolari esercizi commerciali e di esercizi pubblici di qualsiasi genere, circoli o associazioni private, attività artigianali e titolari di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche presenti nell'area urbana come delimitata dal piano del commercio del Comune di Pietralunga compresi gli esercizi temporanei quali taverne, osterie, birrerie, chioschi o esercizi comunque denominati:

1. di cessare l'attività di somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica compreso quindi anche vino e birra **entro le ore 01,00 e sino alle ore 06,00** del giorno successivo anche se somministrati al tavolo insieme ai pasti;
2. di cessare l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione compreso quindi anche vino e birra **01,00 e sino alle ore 06,00** del giorno successivo;
3. dall'8 agosto 2019 all'11 agosto 2019, il divieto assoluto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e non alcoliche in contenitori in vetro, lattine o altro materiale metallico restando possibile soltanto la somministrazione e la vendita in bicchieri di carta o plastica usa e getta e bottiglie di plastica previa rimozione del tappo di chiusura, nonché il divieto di utilizzare bicchieri di vetro in spazi all'aperto, anche se precedentemente autorizzati a fini ristorativi e/o bar;
4. il divieto assoluto dopo le ore 24:00 ( per tutti i giorni della manifestazione) di cedere a qualunque titolo superalcolici;
5. il divieto alle taverne di vendere superalcolici durante il corso della manifestazione;
6. obbligo di cessazione dell'attività di somministrazione e di sgomberare i locali ad essa destinati **entro le ore 02,00;**

7. divieto assoluto di cedere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a titolo gratuito.
8. La cessazione di qualsivoglia diffusione di musica, con qualsiasi strumento e/o tecnologia effettuata, secondo le seguenti modalità : sabato 10 agosto dalle ore 02 del mattino e sino alle ore 18 dello stesso giorno, domenica 11 agosto dalle ore 02:00 del mattino e sino alle ore 16 dello stesso giorno; lunedì 12 agosto dalle ore 01:00 del mattino
9. ai soggetti organizzatori della festa di disporre personale autorizzato sufficiente, in base ai regolamenti ed alle normative vigenti, all'entrata ed all'uscita delle rispettive aree, al fine di evitare sovraffollamenti, nonché con compiti di accoglienza, instradamento e regolamentazione del flusso di pubblico,
10. agli organizzatori della manifestazione, al responsabile della sicurezza ed ai singoli responsabili delle taverne, di disporre nei luoghi dove vengono effettuati spettacoli e/o intrattenimenti musicali personale addetto alla security che vigili costantemente sullo svolgimento dei singoli spettacoli;
11. Agli organizzatori della festa di tenere sgomberi da materiale ed ostacoli, le vie di esodo, di disporre adeguata illuminazione lungo le vie di esodo, anche in caso di black-out;
12. Di disporre adeguate barriere per impedire possibile forzature auto veicolari dall'esterno, nelle aree pedonali;
13. Di nominare un responsabile della sicurezza avente attestati di idoneità e che accetti formalmente l'incarico , il quale prima dell'inizio della manifestazione dovrà provvedere a consegnare alle competenti autorità amministrative , il piano di emergenza e di evacuazione;
14. Di allestire le aree della manifestazione di un impianto di diffusione sonora , che in caso di emergenza possa essere utilizzato per avvisi ed indicazioni ripetute al pubblico;
15. Di disporre un servizio antincendio tramite un gruppo di persone in possesso di idonea attestazione di idoneità al servizio, nonché di predisporre lungo l'area della manifestazione adeguati mezzi antincendi
16. Di disporre durante lo svolgimento della manifestazione un adeguato servizio di assistenza medica, con la presenza di un'ambulanza con disponibilità costante di personale medico, di disporre nelle due aree della manifestazione, per ciascuna area individuata, un punto di sosta dedicato al mezzo di soccorso e lasciato sempre libero e di facile accesso;

Ferme restando le sanzioni previste da specifiche disposizioni normative, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- violazioni di cui al punto 1 sanzioni di cui agli artt. 5 e 10 della legge 287 del 25/08/1991;
- violazioni di cui al punto 2 sanzioni di cui all'art. 6 commi 2 e 3 del D.L. 117/2007 conv. In Legge n. 160/2007;
- violazioni di cui ai punti 3, 4 e 6 sanzioni di cui agli artt. 9, 86 e 17 bis R.D. 773/1931;

- violazioni di cui al punto 5 le sanzioni previste per l'inosservanza degli orari di chiusura dell'esercizio di cui agli artt. 8 e 10 della legge 287 del 25/08/1991.

Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore, ivi compreso l'avvio del procedimento ex art.100 TULP

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale viene trasmesso al Prefetto di Perugia, alla Questura di Perugia, alla Polizia Municipale, alla locale Caserma dei Carabinieri.

**Si proceda a notificare la presente ordinanza ai responsabile dell'organizzazione della manifestazione, al responsabile della sicurezza della manifestazione, ai responsabili delle taverne, alle società gestrici bar e ristoranti all'interno dell'area della manifestazione**

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.



M Sindaco  
Avv. Mirko CECI